




REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
 Via Trinacria, 34/36
 90144 - Palermo



Servizio 1 "Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali"

Prot. n° 2387 del 25/01/2010

Resp. del procedimento: dott. Giovanni Cocco tel. 091/7074428 Fax. 091/7074748

OGGETTO: Comune di Acquadolci - Mozione di sfiducia al Sindaco.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Segretario Comunale di

ACQUEDOLCI

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, preso atto che il Consiglio comunale con la Deliberazione n. 82 del 29.12.09, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato la mozione di sfiducia al Sindaco, Avv. Cirino Gallo, con il voto favorevole di tutti i 10 consiglieri attualmente in carica, sui 15 assegnati all'Ente, con la relazione prot. n. 926 del 14.01.2010, questo Servizio ha formalizzato al Sig. Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica le risultanze dell'attività istruttoria posta in essere, nonché degli approfondimenti condotti sul caso di specie, stante che la norma richiamata, regolante le procedure e le modalità dell'istituto della mozione di sfiducia al Sindaco, prescrive, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 35/97 le maggioranze richieste, sia per la sottoscrizione e presentazione, sia per l'approvazione della mozione medesima, le quali sono esclusivamente riferite al numero dei consiglieri assegnati all'Ente, non prevedendo, la norma, diverse procedure e maggioranze qualora l'Organo consultivo non sia completo nella sua composizione numerica.

Il contenuto della relazione di qua, è stato integralmente richiamato nella nota prot. 1111 del 15.01.2010, indirizzata al Sig. Assessore, con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha ulteriormente approfondito il tema in trattazione, al fine di acquisirne le determinazioni.

Ciò posto, rilevato che per analoga fattispecie la Magistratura Amministrativa, ad oggi, non ha emesso alcuna pronuncia di merito, tale da investire definitivamente la vicenda in questione, per cui la giurisprudenza regionale siciliana del T.A.R. e del C.G.A. risulta carente di elementi di fatto e di diritto tali da fungere da precedenti giurisprudenziali, e che il principio di conservazione degli Organi riveste rilevanza in relazione all'elezione diretta del Sindaco a suffragio popolare, tenuto conto della normativa di cui alla l.r. 15.09.97 n. 35, nonché delle acquisite determinazioni dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si comunica che non si darà corso alla declaratoria della cessazione degli Organi ordinari di codesto Ente, i quali, pertanto, rimangono legittimati all'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 (dott. Giovanni Cocco)

Giovanni Cocco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (dott. Angelo Milone)

Angelo Milone